

Domanda: E' stato richiesto se è possibile partecipare alla gara con l'autorizzazione di cui all'art. 208 D.Lgs 152/06

Risposta: Il bando di gara al punto III.2.3 lettera a) richiede l'autorizzazione rilasciata secondo la normativa ambientale riportante l'indicazione del tipo di rifiuti oggetto dell'appalto per ogni impianto di trattamento e smaltimento utilizzato comprovata da copia conforme. Tale autorizzazione rientra tra le procedure di cui agli artt. 208 e 210 del D.Lgs 152/06. Nel disciplinare tecnico, all'art. 4, è previsto altresì quanto disposto dal D.Lgs 152/06 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" conosciuto anche come "Testo Unico per l'ambiente" la possibilità di cui agli artt. 214 e 216 di accedere ad una procedura agevolata per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti, a condizione che i rifiuti siano effettivamente avviati al recupero.

Le condizioni per poter usufruire di tale procedura sono espressamente previste dal D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi, integrato con particolare riferimento alle quantità massime dal D.M. 4 aprile 2006 n. 186, e dal D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi, per i quali è esclusa la messa in riserva fine a sé stessa. Al di fuori delle tipologie e condizioni previste dai due D.M. citati il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi non viene consentito se non attraverso le procedure di cui agli artt. 208 e 210 del D. Lgs. 152/06.